
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al: 2-3-2017

TITOLO II
DEL LAVORO NELL'IMPRESA
CAPO I
Dell'impresa in generale
Sezione I
Dell'imprenditore

Art. 2082.

(Imprenditore).

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita'
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.